



Convenzione per il finanziamento esterno di borse di dottorato

TRA

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, (*d'ora in poi Università*)
con sede in Cassino (FR), Viale dell'Università (Campus universitario, Loc. Folcara),
rappresentata dal Rettore pro-tempore,

Prof.

nato a _____ il ____/____/____

E

(L'Ente/la Società) _____ (*d'ora in poi Ente*)

P. IVA _____

con sede legale in _____

rappresentata da _____

nato a _____ il ____/____/____

Premesso che

- L'Università ha attivato il Corso di dottorato di ricerca in _____ per l'A.A. ____/____, ciclo _____, della durata di tre anni con sede amministrativa presso il Dipartimento di _____;
- l'Ente è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il suddetto Corso di dottorato;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

1. L'Ente si impegna a finanziare n. ____ borse di studio, per un importo complessivo di €. _____ ciascuna, per il Corso di dottorato di cui in premessa.
2. Come previsto dal D.M. 226/2021, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa medesima. L'Ente, pertanto, si impegna a versare all'Università per ciascuna borsa un contributo aggiuntivo pari ad € 1.624,30 per ciascun anno di corso.
3. Tale somma potrà essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo prima dell'inizio di ciascun anno accademico.



4. L'Ente si impegna, altresì, a garantire il pagamento della maggiorazione del 50% della borsa di studio in proporzione ai periodi di permanenza all'estero del dottorando fino ad un massimo di € 10.018,11 *[cifra eventualmente da aggiornare]*.
5. L'Ente si impegna, inoltre, a garantire il pagamento degli eventuali adeguamenti delle borse per l'elevazione dell'importo netto o per sopravvenuti inasprimenti fiscali, effettuando il versamento delle somme necessarie entro trenta giorni dalle relative comunicazioni dell'Università.
6. A garanzia dell'impegno di cui ai commi precedenti, l'Ente, se è un ente privato ed abbia optato per il pagamento rateale della borsa, deve sottoscrivere idonea fideiussione incondizionata e irrevocabile di importo pari al totale degli importi dovuti per l'intero ciclo del Corso. La fideiussione deve essere allegata in originale alla presente convenzione.

Art. 2

1. L'Università si impegna ad aggiungere la o le borse di cui all'art. 1 a quelle bandite con il finanziamento dell'Ateneo.
2. L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo dell'Università di corrispondere la borsa all'assegnatario, ovvero in caso di mancata corresponsione di parte dei ratei della borsa di studio a seguito di rinuncia o decadenza del dottorando, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme residue.

Art. 4

1. Il dottorando assegnatario della borsa potrà svolgere parte della propria attività di ricerca presso l'Ente, fermi restando compiti e responsabilità del Supervisore designato dal Collegio Docenti.
2. L'Ente potrà chiedere al dottorando, come condizione per l'accesso ai propri locali, l'espressa accettazione delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione e l'impegno alla riservatezza sulle attività svolte presso la propria sede.

Art. 5

1. Nel caso in cui i risultati dell'attività di ricerca svolta presso l'Ente siano brevettabili, essi saranno di proprietà dell'Ente, fatto salvo il diritto degli inventori ad essere riconosciuti come autori.
2. Nel caso di deposito di domanda di brevetto nazionale:
 - a) l'Ente sosterrà integralmente i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento del brevetto;



- b) il dottorando e gli eventuali altri inventori afferenti al Corso di dottorato si impegnano, senza ulteriori costi per l'Ente, a supportare l'Ente nella stesura della relativa domanda;
 - c) l'Ente riconoscerà all'Università un premio complessivo pari a Euro _____ [*da determinare in fase di stipula della convenzione*].
3. Nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale l'Ente riconoscerà all'Università un ulteriore premio complessivo di Euro _____ [*da determinare in fase di stipula della convenzione*].
 4. I premi dovranno essere versati all'Università entro sessanta (60) giorni dal deposito della domanda.
 5. Oltre a questi premi nulla sarà dovuto all'Università da parte dell'Ente e l'Università non vanterà alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai brevetti depositati.
 6. Nel caso in cui l'Ente esprima per iscritto il proprio disinteresse a brevettare, l'Università potrà procedere all'eventuale deposito della domanda di brevetto.
 7. L'Ente avrà un diritto di prelazione sulla cessione o licenza dei brevetti depositati dall'Università nel caso in cui il titolare riceva da terzi richieste di cessione o di licenza del brevetto. L'Ente eserciterà la prelazione alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi.
 8. In tutti i casi sopra esposti viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione od ogni altra forma di tutela di privativa industriale.

Art. 6

1. L'Università e l'Ente riconoscono che la pubblicazione e/o la divulgazione (sotto qualsiasi forma) dei dati, informazioni e/o risultati ottenuti dall'attività formativa del Corso di dottorato possono essere vantaggiose per entrambe le parti.
2. Se l'Università o il dottorando intendono pubblicare, in qualsiasi forma, i risultati o i dati, anche parziali, delle ricerche svolte, forniranno all'Ente le bozze dei materiali destinati alla pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della stessa.
3. L'Ente può chiedere di rinviarne la pubblicazione al fine di poter presentare eventuali domande di brevetto. Tale rinvio non può essere superiore a _____ giorni (*n. di giorni da concordare in fase di stipula della convenzione, contenendolo possibilmente entro i 90 giorni*). La proroga dovrà tener conto del diritto del dottorando a pubblicare i propri lavori, nonché a concludere il percorso dottorale con la discussione della tesi finale.



4. Il Collegio dei Docenti nomina il Prof./ Prof./ssa _____ quale referente dell'Università per le comunicazioni riguardanti la pubblicazione dei dati, delle informazioni e/o dei risultati dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione.
5. L'Ente nomina il Dott./la Dott.ssa _____ quale referente dell'Ente per le comunicazioni riguardanti la pubblicazione dei dati, delle informazioni e/o dei risultati dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione.

Art. 7

1. La discussione della tesi di dottorato è normalmente aperta al pubblico ma l'Ente può chiedere, qualora ne ricorrano le condizioni verificate dal Collegio dei Docenti, che resti confidenziale consentendo ai soli membri della Commissione di assistervi. In tal caso ai componenti della Commissione verrà chiesto di sottoscrivere un impegno alla segretezza per un periodo di tempo determinato (*comunque non superiore a*).
2. Nel caso di brevettazione tale periodo varia da sei (6) a diciotto (18) mesi.
3. Al momento della discussione della tesi finale dovranno già essere state espletate tutte le pratiche per la richiesta di tutela brevettuale.
4. La segretazione della tesi può essere richiesta anche dal dottorando, con parere favorevole del Supervisore, per la durata massima di dodici (12) mesi nel caso in cui la tesi sia sottoposta ad un editore e sia in attesa di pubblicazione o nel caso in cui l'Ente vanti dei diritti sulla tesi e sulla sua pubblicazione.

Art. 8

1. Per quanto non espresso nella presente Convenzione si rimanda al "Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca", al Regolamento di Ateneo per il Deposito delle Tesi di Dottorato ed alla normativa nazionale di settore.

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e termina con la fine dei corsi e la discussione della tesi finale prevista entro il _____.

Art. 10

1. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento, emanato in attuazione del D.lgs. n. 196/2003.
2. L'Ente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.



Art. 11

1. Le spese di bollo per la presente convenzione sono a carico di entrambe le parti.
2. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 13

1. Il presente atto è sottoscritto in duplice originale da conservarsi agli atti presso le Sedi amministrative dell'Università e dell'Ente.

Cassino , li _____

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	Ente
Rettore pro-tempore	Il Legale rappresentante
<i>Prof.</i> _____	<i>Dott./Dott.ssa</i> _____
_____	_____

Cassino, li _____